

**Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Data: 3 aprile 2003

Protocollo: HI.2003.0020772

Ai Sindaci dei Comuni lombardi

Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL

e p.c. Ai Prefetti della Lombardia

Al Ministro della Salute

Loro Sedi

Circolare n. 10/SAN

**Oggetto: Sicurezza degli ascensori e applicazione della normativa di riferimento
(DPR 30 aprile 1999, n. 162).**

Gli incidenti riguardanti ascensori avvenuti in quest'ultimo periodo, che hanno interessato tra l'altro due impianti installati in provincia di Milano con conseguenze gravissime in uno dei due casi, hanno posto la necessità di una riflessione sull'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza degli ascensori e del sistema delle responsabilità di affidamento ed esecuzione delle attività di manutenzione e di verifica periodica.

Gli incidenti accaduti non sembrano rappresentare in sé un particolare fenomeno dal punto di vista statistico, considerata la numerosità degli impianti funzionanti nel nostro Paese; in ogni caso si ravvisa la necessità di migliorare la conoscenza ed applicazione della nuova normativa di riferimento, che è entrata in vigore nel 1999 ed ha apportato importanti novità al precedente quadro legislativo, definito dalla ormai abrogata legge 24/10/1942, n. 1415.

Normativa di riferimento

La normativa in materia di ascensori è rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", entrato in vigore il 25/6/99.

Tale DPR ha recepito la direttiva comunitaria sopra richiamata e ha introdotto importanti novità per quanto concerne il sistema delle responsabilità riguardo alle verifiche periodiche sugli ascensori e montacarichi in servizio privato: come noto in precedenza tali verifiche erano compito della pubblica amministrazione, in particolare di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che le effettuavano attraverso gli ex Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione, U.O. Sicurezza del lavoro e impiantistica, ed avevano cadenza annuale; con l'entrata in vigore del DPR 162/99, invece, la responsabilità circa il fatto che l'ascensore venga sottoposto a verifica periodica ogni due anni è stata attribuita al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante, che a tal fine deve incaricare uno dei soggetti indicati dall'art.13 del citato DPR: le ASL, oppure gli organismi privati di certificazione oppure, nel caso di impianti installati presso stabilimenti industriali o aziende agricole, anche le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro.

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, ha inoltre l'obbligo di far effettuare la manutenzione periodica dell'ascensore a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata.

La precedente normativa prevedeva il collaudo dei nuovi ascensori da parte dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), attraverso i suoi Dipartimenti periferici, mentre ora l'installazione di un nuovo ascensore è soggetta solo ad una comunicazione al Comune, che il proprietario dello stabile deve inviare allegando la dichiarazione di conformità dell'impianto stesso e specificando a quale soggetto ha affidato la effettuazione delle ispezioni periodiche biennali.

Qualora la verifica periodica biennale risulti negativa il soggetto che l'ha eseguita è tenuto a comunicarne l'esito al Comune, che dispone il fermo dell'impianto fino alla effettuazione di una verifica straordinaria che dia esito favorevole.

Va ricordato che il DPR 162/99 non ha specificato alcuni passaggi necessari per l'applicazione della nuova normativa da parte delle ASL, specie riguardo agli ascensori esistenti; inoltre non ha previsto alcun periodo di latenza per l'entrata in vigore delle norme concernenti tali impianti, pur determinando indubbiamente grosse conseguenze sul piano delle procedure e della effettiva praticabilità del nuovo sistema delle responsabilità, sia per quanto riguarda i compiti delle ASL che quelli dei Comuni, nonché dei soggetti cui compete la richiesta di verifica periodica. Il DPR ha stabilito inoltre tra le norme transitorie che le migliaia di impianti già esistenti e mai collaudati dall'ISPESL potessero essere "messi in regola" entro un anno (disposizione poi più volte prorogata) attraverso un collaudo effettuabile dall'ISPESL stesso oppure dagli altri soggetti individuati dall'art.19 del più volte citato DPR.

Proposte di iniziative per il miglioramento della sicurezza degli ascensori e la prevenzione dei rischi legati al funzionamento dei relativi impianti

a) Ruolo dei Comuni

Questa Direzione Generale all'epoca dell'entrata in vigore del DPR 162/99 ha definito indirizzi operativi per le ASL al fine di evitare discontinuità di servizio conseguenti all'entrata in vigore della nuova normativa, ed anche ai fini dell'avvio di rapporti di collaborazione tra ASL e Comuni, considerata la mole di informazioni sugli impianti installati nei rispettivi territori disponibile presso le ASL stesse ed il ruolo centrale affidato alle Amministrazioni Comunali dal DPR 162/99.

Proprio in relazione a tale ruolo fondamentale si propone che i Comuni:

- promuovano iniziative di informazione nei confronti dei proprietari/amministratori di condominio per segnalare loro le relative responsabilità e la necessità di rispettare gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica sugli ascensori;
- attuino, sulla base dell'anagrafe degli ascensori installati nei rispettivi territori dal 25/6/99, data di entrata in vigore del DPR 162/99, controlli amministrativi per verificare che **tutti** i proprietari degli stabili in cui è installato un ascensore abbiano assegnato ad uno dei soggetti di cui all'art. 13 del DPR 162/99 l'attività di effettuazione delle verifiche periodiche biennali;
- realizzino, attraverso la Vigilanza urbana, controlli a campione negli stabili a destinazione residenziale per verificare che i soggetti cui sono affidate le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa ottemperino realmente alle rispettive funzioni (ci si riferisce a proprietario/amministratore del condominio, aziende che effettuano attività di manutenzione degli impianti, soggetti che effettuano le verifiche periodiche biennali).

Le ASL, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, ed in particolare i Servizi Impiantistica e Sicurezza, assisteranno i Comuni per eventuali chiarimenti sui contenuti della normativa e sui relativi aspetti attuativi, nonché per suggerimenti sulle modalità di realizzazione delle attività di controllo a campione sopra proposte.

b) *Ruolo delle ASL*

Le ASL rientrano tra i soggetti che possono effettuare le verifiche periodiche biennali sugli ascensori; risulta a questa Direzione Generale che la percentuale di impianti affidati con apposito incarico sia molto variabile a seconda delle ASL, essendo legata a diversi fattori il primo dei quali è rappresentato dalle risorse umane assegnate a tale attività, cioè al numero di ingegneri esperti di ascensori nell'organico dei Servizi Impiantistica e Sicurezza dei Dipartimenti di Prevenzione.

Si rammenta ai Direttori Generali che tale ruolo della ASL, essendo previsto dalla normativa, va garantito e rappresenta comunque una fonte di introiti; inoltre la presenza di un'istituzione pubblica nel panorama dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche ha certamente riflessi positivi e consente alla ASL di disporre di personale con competenze specialistiche in materia, che possono risultare preziose nell'ottica di un più ampio ruolo di promozione della sicurezza e della prevenzione degli infortuni.

Ciò premesso, si chiede alle ASL di:

- svolgere un ruolo di informazione e di consulenza sulla normativa in materia di ascensori, relativamente agli aspetti di tipo procedurale e amministrativo, rivolto non solo ai Comuni ma anche ai singoli cittadini che necessitino di chiarimenti e indicazioni;
- organizzare, nell'ambito delle attività di vigilanza in materia di sicurezza dei lavoratori, una campagna di controlli a campione sul rispetto degli obblighi di legge mirata agli ascensori installati nei luoghi di lavoro, analoga a quella proposta ai Comuni, con lo scopo cioè di verificare, attraverso un controllo documentale, che i soggetti responsabili (proprietario/amministratore del condominio, aziende che effettuano attività di manutenzione degli impianti, soggetti che effettuano le verifiche periodiche biennali) adempiano a quanto previsto dalla normativa. Tale campagna di controlli a campione sarà concordata in seno alle Commissioni provinciali ex art. 27 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i., in cui sono rappresentate anche le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro;
- promuovere ogni utile iniziativa per il miglioramento della sicurezza degli ascensori negli edifici residenziali nell'ambito delle attività di prevenzione degli infortuni domestici.

Si chiede inoltre di riferire alla scrivente Direzione Generale entro il 30/6 p.v. in merito alle attività svolte ed alle iniziative adottate per rilanciare la sicurezza degli ascensori e la prevenzione degli incidenti; la relazione va inviata alla competente Unità Organizzativa Prevenzione.

Si confida nell'accoglimento delle proposte operative avanzate e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento; si ritiene opportuno inoltre inviare la presente circolare per opportuna conoscenza anche ai Prefetti della Lombardia ed al Ministero della Salute.

Al Ministero della Salute in particolare si segnala che la riflessione condotta in questo periodo con le ASL sui contenuti e sull'applicazione del DPR 162/99, a distanza di quattro anni dalla sua entrata in vigore, induce a far presente che il sistema dei controlli che è stato introdotto dalla nuova normativa e che è imperniato sostanzialmente su soggetti privati, anche se incaricati di pubblico servizio nel caso delle verifiche periodiche, necessita probabilmente di una forma di sorveglianza, che entri nel merito delle attività svolte e ne garantisca la validità dal punto di vista tecnico. Si propone pertanto al Ministero della Salute l'opportunità di valutare, unitamente alle altre Amministrazioni centrali interessate, l'ipotesi dell'introduzione di un controllo a campione sugli impianti da parte di un'istituzione pubblica.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
(Dott. Carlo Lucchina)

Referente: dott.ssa A. Anversa - int. 3359 – e-mail: anna_anversa@regione.lombardia.it